

COMMISSIONE IV FINANZE E TESORO

XVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA MALFA**

		PAG.		PAG.
INDICE			Sui lavori della Commissione:	
Congedi:			COSTA	258
PRESIDENTE	253		PRESIDENTE	258
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			BAVARO	258
Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati. (508).	254		Votazione segreta:	
PRESIDENTE	254, 255, 256		PRESIDENTE	258
BARBINA, <i>Relatore</i>	254			
SCHIRATTI	255, 256			
PETRILLI	255, 256			
COSTA	256			
Disegno di legge (Discussione):				
Disposizioni relative ai depositi presso la cassa dei depositi e prestiti. (n. 500).	257			
PRESIDENTE	257, 258			
ARCAINI, <i>Relatore</i>	257, 258			
PESENTI	257, 258			
SULLO	257			
CASTELLI AVOLIO	257			
BAVARO	257			
TUDISCO	257			
CORBINO	258			
Disegno di legge (Rinvio):				
Riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti della casa inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra (527).	258			
PRESIDENTE	258			

La seduta comincia alle 10,15.

Sono presenti:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Chiaramello, Chieffi, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Laconi, La Malfa, Martinelli, Menotti, Minella Angiola, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Saggin, Schiratti, Sullo, Troisi, Tudisco e Vicentini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Cifaldi e Giavi.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Mannironi, Nitti, Walter e Tosi.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1949

Discussione del disegno di legge: Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati. (508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati ».

L'onorevole Barbina, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARBINA, *Relatore*. Il 16 dicembre 1948 una Commissione di superinvalidi e mutilati di guerra fu ricevuta dal Presidente del Consiglio, e ricevette promessa formale che sarebbe stato concesso un assegno, una volta tanto, di 20 mila lire a tutti i superinvalidi di guerra disoccupati, come era già stato concesso con il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37.

L'assegno doveva essere concesso per il Natale; viceversa non è stato possibile, perché, a termini dell'articolo 81 della Costituzione, occorre trovare la copertura della spesa calcolata in lire 250 milioni. Dopo lunghe discussioni, tale copertura è stata trovata, prelevando la somma dal conto corrente presso il tesoro dello Stato intestato alla liquidazione dei beni dell'ex partito nazionale fascista e allora il disegno di legge è stato varato e presentato il 26 aprile 1949.

L'assegno, per il quale tanto insistono questi mutilati di guerra e superinvalidi, è vivamente atteso. Credo che non vi sia nessuna difficoltà a concederlo. Nella relazione ministeriale si dice che non sussisterebbero motivi di ordine economico tali da giustificare la concessione suddetta, perché i superinvalidi alle volte hanno un trattamento di pensione che spesso supera le 50 mila lire mensili. Devo invece far notare, secondo i dati che mi sono stati forniti, che la pensione massima arriva a 48.600 lire, ma si tratta di grandi invalidi di guerra, i quali hanno bisogno di una persona che li accompagni, che li assista: sono ciechi, sono senza mani, senza gambe. Ora, non credo che si possa lesinare loro un sussidio, tanto più che la pensione scende a seconda delle varie categorie, cioè dai grandi invalidi alla categoria « G ». Per quest'ultima categoria la pensione arriva appena a lire 38.600, e anche qui si tratta di individui gravemente invalidi, perché mutilati delle prime categorie o tubercolotici. Inoltre, per i superinvalidi per cause di guerra, ma non in combattimento, la pensione è leggermente inferiore; va da circa 43 mila lire mensili a 32.280 per coloro che sono mutilati di un arto. Ritengo quindi che le suddette pensioni non

siano elevate, specie per individui che hanno bisogno di essere assistiti. Si calcola che i grandi invalidi di guerra della categoria A siano appena 80 o 90. Vengono poi altre categorie, come, per esempio, quella di coloro che hanno la massima invalidità e il cui numero dovrebbe essere di circa 200; poi altre categorie inferiori, che fino alla « G » hanno circa 2 mila individui per categoria. In totale, si calcola vi siano attualmente 12.500 grandi invalidi; a questi, dunque, verrebbe dato l'assegno di 20 mila lire. Resta inteso che tale assegno non deve costituire un precedente, ma assumere il carattere di erogazione una volta tanto.

Nella legge si richiede, però, che i superinvalidi siano disoccupati e che non svolgano comunque un'attività lavorativa. Qualche volta, qualcuno di questi grandi invalidi, quando la sua invalidità glielo consente, esplica un'attività, ma a questi non verrebbe concesso l'assegno. La prova di questa situazione, secondo il decreto legislativo del 16 dicembre 1948, doveva essere data da un atto notorio municipale, legalizzato, accluso alla domanda stessa; nel presente disegno di legge la prova che il superinvalido non espliciti altra attività, e che sia disoccupato, è data da una dichiarazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Mi pare che la nuova disposizione sia molto più semplice e più pratica che non fare l'atto notorio dinanzi al sindaco.

La somma di lire 250 milioni, anche per la richiesta fatta dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sembra essere sufficiente a sostenere la spesa. Devo aggiungere, poi, che mi è pervenuta la richiesta di estendere questo sussidio ai superinvalidi per cause di servizio disoccupati, cioè superinvalidi non per cause di guerra, quelli cosiddetti civili. Sono del parere che in questo caso non vi sia alcuna ragione per erogare tale assegno, mentre per i superinvalidi di guerra vi era un formale impegno assunto dal Governo.

Propongo di approvare il disegno di legge, così come è stato presentato al nostro esame.

PRESIDENTE. Per un chiarimento, desidererei sapere dal relatore che cosa sia questo prelevamento dal conto corrente presso il tesoro dello Stato intestato alla liquidazione dell'ex partito nazionale fascista. È una gestione autonoma, o un debito dello Stato? Perché un conto corrente presso il Tesoro non è che un debito...

BARBINA, *Relatore*. Il Ministro del tesoro può autorizzare con un proprio decreto la variazione occorrente...

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1949

PRESIDENTE. Non so se con un decreto si possa consentire un passaggio di questo genere, senza un provvedimento che significhi l'acquisizione di questi fondi.

SCHIRATTI. Non sappiamo se sia reale la disponibilità del tesoro riguardo a questi fondi, giacché potrebbero rappresentare anche un debito verso terzi; in questo caso come fa il tesoro a prelevare la somma e destinarla allo scopo indicato? Bisogna precisare la natura di questa acquisizione dei 250 milioni di lire.

PRESIDENTE. È chiaro che in definitiva, questi saranno fondi di Stato, ma se c'è una gestione autonoma che realizza dei fondi e li versa in conto corrente non c'è però un provvedimento legislativo, per cui tali fondi possano essere incamerati dallo Stato. Il conto corrente col tesoro può nascere rispetto a una gestione autonoma.

Evidentemente, questo è un conto transitorio del tesoro: ossia vi è un conto transitorio e poi vi è il passaggio all'entrata.

SCHIRATTI. La mia preoccupazione è che vi possano essere diritti di terzi, cioè del personale che nel passato prestava opera a favore delle organizzazioni del partito fascista.

PRESIDENTE. Al principio dell'esercizio, come previsione, è stato calcolato di trasferire dal conto del tesoro ad entrate effettive 100 milioni di lire e di lasciare il resto come gestione autonoma, dato che la disponibilità era di circa 1 miliardo. Quindi, le voci di bilancio di questa gestione possono incamerare altri 270 milioni, rimanendo un fondo di 800 milioni. Nel nuovo preventivo questa voce è portata per la somma di 1 milione, il che vuol dire che non si prevede di fare ulteriori trasferimenti.

Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

È concesso un assegno, una volta tanto, di lire 20.000 nette a favore di coloro che al 1° marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con annesso un assegno di superinvalidità, a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

(È approvato).

ART. 2.

Per conseguire l'assegno previsto dal precedente articolo, i superinvalidi devono presentare apposita domanda all'Ufficio provin-

ziale del tesoro che ha in carico la loro partita di pensione.

Nella predetta domanda il superinvalido deve dichiarare che non svolge comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e tale condizione deve essere comprovata da una dichiarazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. La domanda e la dichiarazione sono esenti da bollo.

Qualora da successivi accertamenti risulti che la dichiarazione di disoccupazione non corrisponde a verità, la somma indebitamente riscossa verrà recuperata sul trattamento di pensione, salva restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto con versamento all'entrata del bilancio statale della somma di lire 250 milioni da prelevarsi dal conto corrente presso il Tesoro dello Stato intestato alla liquidazione dell'ex partito nazionale fascista.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

PETRILLI. Desidererei, far presente una preoccupazione in ordine al secondo comma dell'articolo 3, che, effettivamente, mi pare non risponda alla condotta che deve tenere il Governo. Al primo comma è detto che la maggiore spesa derivante dalla attuazione di questo disegno di legge sarà coperta con la somma di lire 250 milioni, da prelevarsi dal conto corrente presso il tesoro dello Stato, intestato alla liquidazione dell'ex partito nazionale fascista.

Ora, che cosa si deve fare dopo questa copertura della spesa? Il Ministero del tesoro dovrebbe emanare una nota di variazioni allo stato di previsione delle entrate dell'esercizio corrente e fare approvare questa nota di variazione. Viceversa, il secondo comma dice puramente e semplicemente: « Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ». Insomma, noi abbiamo con questo disegno di legge una autorizzazione alla spesa e col primo comma dell'articolo 3 abbiamo la relativa copertura. Poiché si dice che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio con propri decreti, vi è in questo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1949

secondo comma dell'articolo 3 una delega legislativa che il Parlamento fa al Ministro per il tesoro.

Siccome è la prima volta che noi deleghiamo al Governo questi poteri, che sono invece poteri del Parlamento, io non so se sia opportuno e se sia il caso di introdurre questa novità, perché, ripeto, questa legge porta una autorizzazione di spesa. Per il primo comma dell'articolo 3, salvo una modificazione formale da apportare e che mi riservo poi di proporre, possiamo essere d'accordo perché poi dovrebbe seguire la procedura normale della nota di variazioni. Questa viene approvata dal Parlamento, non dal Ministro; invece il secondo comma dell'articolo 3 delega al potere esecutivo quello che è un potere del Parlamento.

Quindi io sono preoccupato di introdurre questa novità, che cioè si possa fare a meno delle note di variazioni da approvarsi dal Parlamento.

COSTA. Basterebbe sopprimere il comma.

PRESIDENTE. Facevo poco fa questa osservazione al collega Petrilli, cioè non comprendevo il significato esatto di questa formula rituale « Il Ministro per il tesoro è autorizzato, ecc. ». Tuttavia, non ho sollevato la questione e mi sono limitato a farne cenno al collega Vicepresidente; perché, dato che la Commissione si preoccupa dell'articolo 81 e di questioni costituzionali — io che ho l'ingrato compito di richiamare i colleghi alla considerazione di questi problemi — non volevo sollevare ulteriori fastidiosi problemi.

Devo dire che non è la prima volta: è una formula rituale che molte volte ho visto e di cui francamente non capisco la portata, perché effettivamente, quando una legge specifica introduce una variazione di bilancio, il Governo è obbligato a presentare un disegno di legge con le variazioni stesse. Non so se oltre questa procedura vi sia poi una qualche altra necessità esecutiva. Mi riproponevo di chiarire questo punto.

Ora, siccome il collega Petrilli ha voluto prospettare la questione non so se la Commissione voglia darmi il mandato di esaminare meglio la questione stessa.

PETRILLI. Questa formula è stata introdotta durante il tempo in cui il Governo era fornito di potere legislativo. Questa è l'origine della formula. In quel tempo, lo stesso Governo, fornito di poteri legislativi, delegava il Ministro per il tesoro a eseguire le variazioni con suoi decreti. Si faceva allora un decreto ministeriale che andava alla Corte dei conti per il riscontro e la registrazione: la Corte

dei conti riscontrava l'esattezza della variazione con la disposizione approvata in sede legislativa dal Governo in ordine allo stanziamento, e soltanto così era possibile emettere mandati di pagamento.

Nel nostro caso, però, il Governo non ha più questi poteri legislativi, ma li ha il Parlamento. Dopo la legge che autorizza la spesa e porta la copertura della spesa stessa, occorre passare all'altra fase, cioè a quella della nota di variazioni, la quale non può essere approvata che con un disegno di legge. Qui, invece, il secondo comma dell'articolo 3 ripete la formula che era invasa durante il periodo in cui il Governo era fornito di poteri legislativi.

SCHIRATTI. Penso che si possa rimediare facendo una aggiunta che dica: « e in tal senso resta fin da ora autorizzata la variazione del bilancio ».

PRESIDENTE. Qui vi è un equivoco. Una volta che la legge è votata, si può esser sicuri che si incomincerà a pagare e poi, fra tre mesi, arriveranno le note di variazioni.

Comunque, se i colleghi non hanno scrupoli, lascino a me il compito di accertare quale è il significato di questa formula rispetto alle note di variazioni e vedere come ci dobbiamo comportare.

Pregherei di approvare così l'articolo; se il Senato dovesse fare difficoltà, vuol dire che ci rinvierà il provvedimento. Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PETRILLI. Come prima ho accennato, faccio un'osservazione formale, cioè che al primo comma dell'articolo 3 l'espressione « bilancio statale » non ha significato. Bisognerebbe mettere « bilancio statale 1948-49 ».

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo, possiamo aggiungere alle parole « all'entrata del bilancio » le altre « dello Stato per l'esercizio 1948-49 ». Il resto dell'articolo rimane immutato.

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 3 con questo emendamento.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1949

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti. (500).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti », già approvato dal Senato.

Invito il relatore onorevole Arcaini a svolgere la sua relazione.

ARCAINI, *Relatore*. Il disegno di legge presentato dal Ministro del tesoro e che è davanti a noi ci giunge con l'approvazione della V Commissione permanente finanze e tesoro del Senato, che vi ha apportato un solo leggero emendamento, di cui diremo più avanti.

Scopo di questo disegno di legge è quello di snellire il servizio dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti. Le ragioni che hanno portato a formulare il disegno di legge si rendono evidenti, non appena si osserva che la legge che regola il servizio risale al gennaio 1913 e il regolamento al marzo 1919. In questi anni, per la diminuita capacità di acquisto della moneta, per l'aumentato costo della documentazione richiesta per le operazioni di svincolo dei depositi, e, infine, perché le altre Amministrazioni dello Stato nel frattempo si sono adeguate ai nuovi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, si è determinata la necessità di riordinare e rivedere tutto il suddetto servizio.

Ritengo che sia opportuno all'economia del nostro lavoro che si passi immediatamente all'esame dei singoli articoli. Mi sarà dato modo, nel raffronto fra gli articoli finora vigenti e le modificazioni che vengono apportate dal disegno di legge, di mettere in evidenza i miglioramenti e le agevolazioni che vengono introdotti. Poiché ritengo che in linea generale si possa essere tutti d'accordo sulla convenienza di meglio adeguare le disposizioni che regolano il servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, se non vi sono difficoltà, pregherei l'onorevole Presidente di consentirmi di passare alla illustrazione dei singoli articoli.

PESENTI. Io avrei da fare un'osservazione di carattere generale: prima di tutto, abbiamo avuto soltanto questa mattina questo disegno di legge, e ritengo che la maggior parte di noi non abbia avuto il tempo necessario per esaminarlo a fondo; poi, mi sembra, che si tratti di un argomento abbastanza importante, che non possa essere risolto con una seduta della Commissione, perché la Cassa depositi e prestiti, per la sua attività, rap-

presenta un istituto importantissimo, specie per quanto riguarda il finanziamento e le operazioni finanziarie statali.

Ritengo che la Cassa depositi e prestiti possa essere considerata una delle banche più importanti, sia pure come banca di Stato. Infine, sono del parere che sarebbe conveniente portare questo disegno di legge in discussione dinanzi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Formalmente, l'Assemblea ci ha dato mandato per discuterlo; ora se i colleghi hanno questi scrupoli dovremmo fare appello al regolamento; ma poiché abbiamo avuto un mandato, rinviare il disegno di legge sarebbe come se l'Assemblea non avesse sufficientemente valutato l'importanza di questo provvedimento.

SULLO. Vi è una facoltà, e ce la suggerisce il regolamento: se i colleghi lo desiderano può essere chiesto il rinvio alla Assemblea...

PESENTI. Tanto più che non abbiamo avuto il tempo necessario per esaminarlo...

CASTELLI AVOLIO. Le questioni sono due: o si rinvia il disegno di legge ad altra seduta per un esame più approfondito, oppure, a norma del regolamento, con l'adesione di un quinto dei presenti, si può rinviare il disegno di legge all'Assemblea.

PESENTI. Prima di presentare una richiesta formale, ho voluto rendere noti i miei dubbi, e sapere se erano condivisi da almeno una parte della Commissione. Se gli altri colleghi non li condividono, evidentemente io non insisto.

BAVARO. Si tratta di un disegno di legge che non incide su quelle che sono le funzioni istituzionali della Cassa depositi e prestiti. Il disegno di legge non si riferisce che a una modificazione nella procedura alla quale si possa adeguare il nuovo ritmo delle attuali esigenze finanziarie per coloro che si rivolgono alla Cassa depositi e prestiti. Noi possiamo discutere questo disegno di legge, articolo per articolo ed infine approvarlo, perché effettivamente la procedura per svincolare un deposito dalla Cassa di risparmio, — ed io vi parlo per esperienza — è irta di difficoltà. Se noi continuiamo con questo ritmo e con questa procedura, rendiamo senz'altro più lenta l'attività di detto istituto.

TUDISCO. Io mi permetterei di osservare che questo provvedimento può benissimo essere discusso in sede di Commissione; però concordo perfettamente con quanto ha detto l'onorevole collega Pesenti, perché è pur necessario studiare un po' a fondo un disegno di legge per poterlo discutere!

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1949

CORBINO. Io proporrei di rinviare l'esame di questo disegno di legge ad una prossima seduta, onde poter fare un esame più approfondito ed essere più preparati per la discussione.

ARCAINI, *Relatore*. La richiesta del collega onorevole Pesenti evidentemente muove dalla circostanza che egli non ha potuto esaminare il testo del disegno di legge, il quale, tra l'altro, ha una portata molto limitata e non investe il problema di fondo da lui accennato.

Io, come relatore, mi sono dovuto attenere al testo e sono pronto a riferire; tuttavia ritengo che si possa accettare la proposta di rinvio della discussione di questo disegno di legge, onde permettere ai colleghi di rendersi conto del contenuto del provvedimento. Faccio, quindi, presente che non ho compiuto nessuno sforzo per prepararmi, in quanto il testo del provvedimento con l'incarico di riferire al riguardo, l'ho avuto dal nostro Presidente il 26 aprile scorso. Ho avuto quindi tutto il tempo necessario per studiarlo.

PESENTI. Ho dato una scorsa anche alla relazione del Senato, e ritengo che il disegno di legge abbia avuto lo scopo di modificare alcune norme. Penso che quando ci si presenta un disegno di legge che prevede alcune norme riguardanti istituti di questa importanza, occorra rivedere la posizione degli istituti stessi, altrimenti noi dovremo sempre accettare quello che ci viene presentato, senza poter formulare alcuna critica. In conclusione, io accetto la proposta di rinvio della discussione ad altra seduta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio ad altra seduta dell'esame di questo disegno di legge.

(È approvata).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra. (527).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra ».

Non essendo stato possibile all'onorevole Cavallari, relatore di questo disegno di legge, essere presente all'odierna riunione, propongo di rinviarne l'esame ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Sui lavori della Commissione.

COSTA. Ritengo sia necessario, per effettuare durante le nostre discussioni un più approfondito esame sul contenuto dei disegni di legge, che questi ci vengano comunicati per tempo.

PRESIDENTE. Anticiperemo, possibilmente, di qualche giorno la comunicazione, ma evidentemente vi sono delle difficoltà, perché spesso solo pochi giorni prima della riunione i disegni di legge possono essere messi all'ordine del giorno.

BAVARO. Quando si dà l'incarico ad un collega di riferire su un disegno di legge, bisognerebbe darne contemporaneamente comunicazione agli altri, in maniera che questi pure possano convenientemente prepararsi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non posso che fare anticipare la distribuzione dei disegni di legge, ma è difficile stabilire quando essi vengono messi all'ordine del giorno. Forse la sola maniera possibile è quella di rinviare la discussione ad altra seduta, quando la maggioranza dei componenti la Commissione lo richieda, non avendo potuto studiare il disegno di legge in tempo utile.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato:

Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati. (508).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 11,35.